

## STATUTO

### Articolo 1

(Denominazione e sede dell'Associazione)

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, con la denominazione "ISTITUTO GRAMSCI SICILIANO" (IGS), un'Associazione con personalità giuridica, senza fini di lucro.

Essa ha sede in Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa in via Paolo Gili 4.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### Articolo 2

(Caratteri dell'Associazione)

L'Istituto Gramsci Siciliano, costituito ai sensi dell'art. 12, e seguenti, del Codice civile, è riconosciuto come persona giuridica giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5 ottobre 1989 (registrato alla Corte dei Conti di Palermo in data 9 novembre 1989, Reg. 1, fg 320).

L'IGS persegue finalità di solidarietà sociale, così come definite nell'art. 5, comma 1 lettere *f* e *i*, del D.Lgs. 117/2017.

Esso esercita in via esclusiva o principale le sole attività previste dalle richiamate disposizioni di legge, e quelle ad esse strettamente connesse per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'IGS svolge attività di raccolta, tutela e valorizzazione del patrimonio documentario, archivistico, bibliografico, e di fonti orali, relativo alla storia della Sicilia e al suo ruolo nell'area mediterranea, nonché di promozione culturale, di formazione, di istruzione e di ricerca in questo ambito specifico mediante:

- a) l'incremento, la tutela e la valorizzazione dell'Archivio, costituito da documenti originali relativi alla storia della Sicilia, all'Autonomia siciliana e al movimento operaio e contadino del Mezzogiorno. Tali documenti provengono perlopiù da donazioni da parte di protagonisti della storia politica, sociale e sindacale siciliana;
- b) l'incremento, la gestione, la promozione e la valorizzazione della Biblioteca, intesa come struttura di servizio culturale indispensabile al conseguimento dei fini statuari e aperta alla comunità degli studiosi e dei cittadini;
- c) l'instaurazione di un proficuo rapporto di collaborazione con le Scuole e le Università, quale contributo alla formazione civile dei giovani, attraverso la disponibilità dei materiali raccolti nella Biblioteca e nell'Archivio, e l'organizzazione di specifiche manifestazioni su temi concordati con le istituzioni scolastiche e universitarie;
- d) studi, ricerche e momenti di libero dibattito sui problemi della società contemporanea, e sulle sue trasformazioni economiche, politiche, sociali, istituzionali e culturali;
- e) l'approfondimento della conoscenza della società siciliana e meridionale nella prospettiva del suo rinnovamento democratico;
- f) la pubblicazione di volumi e di periodici attinenti alla propria attività, in proprio o attraverso accordi con case editrici esterne.
- g) lo svolgimento di attività formative e seminariali, anche sulla base di apposite convenzioni con altri enti pubblici e privati;
- h) l'approfondimento e il perfezionamento degli studi di giovani economicamente disagiati su temi attinenti alle finalità dell'IGS, anche tramite l'attivazione di borse di studio per bando pubblico;
- i) la realizzazione di progetti per rendere fruibile il patrimonio archivistico e librario da parte della collettività disagiata, e in accordo con gli enti preposti all'istruzione.

Per il conseguimento di tali scopi, l'IGS elabora programmi annuali o pluriennali, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni nazionali e internazionali.

L'IGS si pone come struttura culturale al servizio della comunità e come luogo di confronto – libero,

aperto, e autonomo dalla politica dei partiti – fra studiosi di vario orientamento sulle problematiche del nostro tempo, nella prospettiva del progresso della conoscenza e dello sviluppo di un rapporto propositivo tra attività intellettuale e impegno politico e sociale.

### Articolo 3 (Ammissione)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, le organizzazioni e le istituzioni che, condividendone le finalità, ne facciano richiesta e si impegnino a rispettare lo Statuto, che ne condividono gli scopi e accettino il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. I soci concorrono all'attuazione degli scopi dell'IGS, collaborano alla realizzazione dei programmi di lavoro, e sono tenuti a versare la quota annuale di associazione e a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, salvo giustificato impedimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, e non sono ammessi soci temporanei.

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Scientifico, e ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima seduta utile.

La decadenza dei soci consegue al mancato pagamento di almeno due annualità consecutive della quota sociale o alla ingiustificata assenza ad almeno tre sedute consecutive dell'Assemblea ordinaria, ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea. L'esclusione dei soci è deliberata, per gravi motivi, dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e sentito il parere del Comitato Scientifico.

### Articolo 4 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'IGS è costituito:

- 1) dai materiali documentari, di qualsiasi natura e specie, costituenti l'Archivio quale risulta dalla relazione e perizia asseverata il 26 aprile 1988, e successivi incrementi;
- 2) dal patrimonio librario della Biblioteca e dell'Emeroteca, quale risulta dai bilanci e successivi incrementi;
- 3) dai mobili, dagli arredi e dalle suppellettili che arredano e corredano i locali dell'IGS;
- 4) da donazioni, eredità, legati, erogazioni ordinarie e straordinarie da parte di terzi e da sottoscrizioni, sussidi e contributi di enti pubblici e privati, comunque destinati al patrimonio;
- 5) dai beni immobili e diritti reali immobiliari dei quali l'IGS divenga a qualsiasi titolo proprietario o titolare.

I soci che per qualsiasi causa cessano di far parte dell'IGS non hanno alcun diritto sul patrimonio.

### Articolo 5 (Entrate)

Le entrate dell'IGS sono costituite:

- a) dalle quote annuali dei soci;
- b) dal reddito derivante dal patrimonio;
- c) da qualsiasi altro provento, contribuzione o sussidio di enti pubblici e privati, tra cui il sussidio disposto sul bilancio della Regione Siciliana a decorrere dall'anno finanziario 1981 (L. R. 30 dicembre 1980, n.153, cap. 38087, e successive leggi di bilancio);
- d) da eventuali contributi previsti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in favore degli Istituti di cultura;
- e) dai contributi di privati e/o di enti quali "sostenitori";
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Le entrate saranno impiegate per il conseguimento delle finalità dell'IGS, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio viene redatto annualmente.

#### Articolo 6 (Organi)

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### Articolo 7 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'IGS; presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico. Rappresenta il punto di riferimento unitario dell'attività dell'IGS garantendone la continuità culturale e la rispondenza alle finalità statutarie; cura la gestione dell'istituzione per quanto non riservato alla competenza degli altri organi che è chiamato a presiedere. Per atti straordinari il Presidente deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### Articolo 8 (Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti e fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza o indisponibilità, e collabora con lui nella gestione dell'attività. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### Articolo 9 (L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' presieduta dal Presidente, o dal Vicepresidente, o dal più anziano dei soci presenti. L'Assemblea dei soci:

- a) discute e delibera sull'indirizzo generale dell'attività;
- b) definisce le linee del programma;
- c) esamina e approva i risultati dell'attività;
- d) approva il bilancio dell'esercizio precedente;
- e) elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) delibera sulle modifiche statutarie.

L'Assemblea si riunisce di regola una volta all'anno in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, e in seduta straordinaria tutte le volte che sia necessario, su decisione del Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.

L'Assemblea è convocata a mezzo avviso recante l'ordine del giorno, da spediti con qualsiasi mezzo che ne certifichi la data e la ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso può essere spedito cinque giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, detratto il numero degli assenti giustificati, e in seconda convocazione, con la presenza di

qualsiasi numero di soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata.

Il voto è personale e non delegabile.

#### Articolo 10 (Cariche onorarie)

L'Assemblea dei soci può attribuire la qualifica di Presidente onorario e di Socio onorario, con tutti i diritti e i doveri dei soci, a personalità particolarmente benemerite dell'attività dell'IGS.

#### Articolo 11 (Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'IGS, dal Vicepresidente e da tre componenti, aumentabili a cinque, a sette o a nove, secondo le determinazioni dell'Assemblea, che li elegge.

IL Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Nella sua prima riunione elegge, su proposta del Presidente, il Consigliere delegato ed il Segretario del Consiglio stesso. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di vacanza si reintegra per cooptazione in attesa della successiva elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente. La sua convocazione può inoltre essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, o dal Collegio dei Revisori dei conti. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio adotta le deliberazioni necessarie per la gestione e l'amministrazione dell'IGS. In particolare:

- a) delibera la convocazione dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria;
- b) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo; approva il programma dell'attività proposto dal Comitato Scientifico. I bilanci e il programma sono sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei soci;
- c) fissa la quota annuale di associazione;
- d) delibera sulla gestione dei rapporti di lavoro del personale dell'IGS;
- e) delibera sui contratti da stipularsi nell'interesse dell'IGS e sulle liti attive e passive;
- f) esegue le delibere dell'Assemblea dei soci;
- g) compie ogni e qualsiasi atto di ordine patrimoniale e finanziario per il conseguimento degli scopi dell'IGS.

Il Presidente può delegare in tutto o in parte tali funzioni al Consigliere delegato, su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente, ovvero su sua delega al Consigliere delegato, spetta la rappresentanza in giudizio.

#### Articolo 12 (Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico, tenendo conto delle linee di indirizzo definite dall'Assemblea dei soci, elabora il programma di attività dell'IGS, e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per la approvazione, curandone altresì la realizzazione. A tal fine coordina l'attività delle sezioni di lavoro e di ricerca, ove istituite.

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Consigliere delegato, dai Direttori dell'Archivio e della Biblioteca, dal responsabile di ciascuna delle sedi decentrate, ove istituite, dal responsabile dell'attività editoriale, ove nominato, e da un numero di componenti da 3 a 12, secondo le determinazioni dell'Assemblea, che li elegge.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente. La sua convocazione può inoltre essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, o dal Consiglio di

Amministrazione. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente, o dal Vicepresidente, o dal suo componente più anziano.

In prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, di almeno un terzo.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente può attribuire a singoli componenti del Comitato Scientifico deleghe e funzioni di coordinamento per determinati settori di attività o di iniziative singole.

### Articolo 13

#### (Le sezioni di lavoro)

Il Comitato Scientifico può articolarsi in sezioni di lavoro e di ricerca, anche nelle sedi decentrate dell'IGS. Lo scioglimento delle sezioni, ove istituite, e l'istituzione di nuove sezioni vengono deliberati, su proposta del Comitato Scientifico, dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci. Ogni sezione di lavoro e di ricerca è composta dai soci dell'IGS impegnati in settori attinenti all'attività delle singole sezioni. A partecipare al lavoro delle sezioni possono essere chiamati, su invito del Comitato Scientifico anche non soci.

Per ogni sezione il Comitato Scientifico nomina, fra i soci, un responsabile che coordina l'attività della sezione stessa.

### Articolo 14

#### (Archivio e Biblioteca)

All'Archivio e alla Biblioteca sono proposti due Direttori nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Scientifico. Il Direttore dell'Archivio ed il Direttore della Biblioteca fanno parte del Comitato Scientifico.

L'Archivio e la Biblioteca dell'IGS, nei termini previsti dalle leggi vigenti, e in particolare nel rispetto di quanto previsto dal DPR 30 settembre 1963 n. 1409 e dal D.Lgs 29/10/1999 n. 490, svolgono sotto la tutela della Soprintendenza Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali un servizio alla collettività mediante apertura al pubblico con modalità fissate da appositi regolamenti interni, e in armonia con quanto previsto dall'articolo 10 della legge 460/97.

### Articolo 15

#### (Il Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci. Esso è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed elegge nella sua prima riunione il proprio Presidente; si riunisce almeno ogni sei mesi; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, e sulla fondatezza delle valutazioni patrimoniali; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il proprio parere in ordine al bilancio consuntivo annuale e al bilancio di previsione; può anche effettuare verifiche di cassa.

I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea dei soci, qualora non ne facciano parte.

Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può, in deroga a quanto previsto all'articolo 6 u.c., deliberare che sia corrisposta un'indennità a quei componenti del Collegio dei Revisori dei conti che non sono soci.

### Articolo 16

#### (Divieto di distribuzione di utili, impiego avanzi di gestione)

L'IGS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento

delle finalità previste.

#### Articolo 17 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### Articolo 18 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### Articolo 19 (Scioglimento e liquidazione)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### Articolo 20 (Libri sociali)

L'IGS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura dal consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### Articolo 21 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.